

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ALLEGATO "A" ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

- 1.1 **Ordine:** il contratto di fornitura di beni o di appalto di servizi costituito e regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dalle Condizioni Particolari di Acquisto delle quali le presenti Condizioni Generali sono parte integrante ed essenziale e costituiscono l'allegato A;
- 1.2 **Committente:** Fenice S.p.A.;
- 1.3 **Fornitore:** il soggetto giuridico parte contraente dell'Ordine insieme a Fenice S.p.A., al quale sono applicabili le presenti Condizioni Generali di Acquisto, qualora detto Ordine abbia per oggetto la fornitura di cose;
- 1.4 **Appaltatore:** il soggetto giuridico parte contraente del presente Ordine insieme a Fenice S.p.A., al quale sono applicabili le presenti Condizioni Generali di Acquisto, qualora detto Ordine abbia per oggetto la prestazione di servizi;
- 1.5 **Condizioni Generali di Acquisto o più brevemente Condizioni Generali:** il presente documento;
- 1.6 **Condizioni Particolari di Acquisto o più brevemente Condizioni Particolari:** le specifiche condizioni contrattuali dell'Ordine delle quali le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono l'allegato A e di cui sono parte integrante ed essenziale;
- 1.7 **Parte/Parti:** la Committente e l'Appaltatore o Fornitore disgiuntamente o congiuntamente.

2. OGGETTO DELL'ORDINE - IMPEGNI DEL FORNITORE/APPALTATORE – GENERALITÀ'

- 2.1 Oggetto dell'Ordine sono la fornitura di cose o la prestazione di servizi come indicato nelle Condizioni Particolari che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali. Le Condizioni Generali regolamentano l'Ordine, restando inteso e convenuto che sono da intendersi necessariamente integrate dalle "Condizioni Particolari" della Committente. Le Parti convengono che alcune delle disposizioni delle Condizioni Generali sono applicabili ai soli Ordini di fornitura di cose o ai soli Ordini di prestazione di servizi, restando inteso e convenuto tra le Parti che in caso di dubbio sull'applicabilità o meno prevarrà l'interpretazione dell'applicabilità.
 - 2.2 Il Fornitore/Appaltatore dovrà eseguire quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari con particolare riferimento agli Artt."OGGETTO DELL'ORDINE", "INCLUSIONI" ed "ESCLUSIONI" ed accetta l'eventuale esecuzione ed i termini di quanto precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art."OPZIONI", non potendo vantare alcun diritto in caso di non scioglimento dell'Opzione.
 - 2.3 Il Fornitore/Appaltatore s'impegna ad eseguire la fornitura di beni o servizi a regola d'arte, con l'impiego delle migliori e più aggiornate tecniche e nel modo più idoneo a soddisfare le esigenze della Committente, alle condizioni di cui all'Ordine e nel pieno rispetto delle normative vigenti.
 - 2.4 L'Ordine non è cedibile neppure parzialmente.
 - 2.5 L'Ordine si intende perfezionato soltanto dopo accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore/Appaltatore delle Condizioni Generali e della documentazione indicata sub (i) e (ii) del paragrafo 3.1. Tale conferma comporta l'accettazione da parte del Fornitore/Appaltatore sia di quanto esplicitato nell'Ordine, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati. In caso di dubbio il Fornitore/Appaltatore dovrà rivolgersi al compilatore dell'Ordine. In assenza di conferma allo scadere dei 30 giorni dalla data dell'Ordine, la Committente avrà la facoltà di considerare l'Ordine annullato; l'esercizio di tale facoltà avverrà contestualmente alla notifica in tal senso al Fornitore/Appaltatore.
 - 2.6 Nell'invio della conferma, il Fornitore/Appaltatore potrà segnalare per iscritto eventuali condizioni che non intenda accettare impegnandosi ad indicare per iscritto anche le condizioni sostitutive proposte. In tali casi, l'Ordine si perfezionerà nel momento in cui vi sia accordo scritto tra le parti sulle condizioni accettabili per entrambe.
 - 2.7 L'eventuale inadempienza del Fornitore/Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, o subappaltatori degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori, ovvero l'inosservanza delle vigenti normative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente ed ecologia, darà facoltà alla Committente di procedere a seguito di semplice comunicazione alla risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'Ordine, fermo restando il risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto subito dalla Committente.
-

- 2.8 Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi, rilievi e verifiche e di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali, delle attività da svolgere in accordo con le esigenze di produzione dello stabilimento, delle possibilità logistiche, operative, di accesso dei mezzi di trasporto e di sollevamento, dei vincoli ed oneri connessi ed attinenti alle opere da realizzare. Gli accordi tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente hanno portato alla definizione dei rispettivi obblighi e diritti come specificato nell'Ordine. La semplice adesione della Committente al preventivo di cui all'offerta del Fornitore/Appaltatore, è solo accettazione del prezzo e non si riferisce alle modalità costruttive, quindi l'accettazione del preventivo non fa venire meno la responsabilità del Fornitore/Appaltatore per difetti di costruzione. Inoltre le quantità esposte nell'eventuale computo metrico allegato all'offerta relativa ai lavori previsti a forfait, sono puramente indicative. Le stesse non potranno inficiare o modificare l'unicità del prezzo a forfait accettato dalle parti con visione e valutazione complessiva di tutti i componenti.
- 2.9 Con riferimento agli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, il Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire alla Committente documenti in corso di validità attestanti il regolare versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto. In caso di subappalto il Fornitore/Appaltatore è tenuto ad esigere dal proprio subappaltatore la documentazione sopra citata, verificarne la regolarità e darne prova alla Committente. Nessuna azione di rivalsa può essere assunta dal Fornitore/Appaltatore inadempiente nei confronti della Committente. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL e, ove applicabile, Cassa Edile) ritenute fiscali, rappresenta grave violazione contrattuale per la quale, a insindacabile giudizio della Committente, si può procedere con la risoluzione del contratto.
- Il Fornitore/Appaltatore si impegna inoltre a fornire alla Committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio ed il documento unico di regolarità contributiva: per tutta la durata dell'ordine tali documenti dovranno essere sostituiti alla naturale scadenza con nuovi certificati in corso di validità.
- 2.10 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente a una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun modo pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere in qualsiasi momento l'applicazione della/e stessa/e.

3. DOCUMENTI DELL'ORDINE

- 3.1 l'Ordine è costituito e regolamentato dai seguenti documenti
- (i) Condizioni Particolari.
 - (ii) Condizioni Generali;
- I Documenti elencati nelle Condizioni Particolari si intendono accettati e già a mani del Fornitore/Appaltatore ed applicabili per quanto rientra entro i limiti di fornitura dell'Ordine; in caso di discordanza nei contenuti dei vari documenti elencati nell'Art."DOCUMENTI D' ORDINE" la priorità è stabilita da detto elenco.

4. APPROVAZIONE DOCUMENTI

- 4.1 Qualora per l'esecuzione dell'Ordine sia richiesta l'approvazione scritta di un qualsiasi documento, detto documento non si intenderà approvato finché non sia stata emessa l'approvazione scritta o il visto di accettazione sul documento stesso.
- L'approvazione della Committente non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità relativamente a qualsiasi obbligazione in accordo a quanto indicato nel presente Ordine.
- L'accettazione da parte della Committente non si riferisce alle modalità costruttive contenute nel progetto, quindi non fa venir meno le responsabilità dell'Appaltatore per l'eventuale fase costruttiva.

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 5.1 Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali e tecniche che non fossero già notorie di cui sia venuto a conoscenza grazie al suo rapporto con la Committente.
- I disegni, capitolati, norme o tabelle ed eventuali altra documentazione tecnica, nonché i modelli, i campioni, le attrezzature specifiche che la Committente mette a disposizione del Fornitore/Appaltatore restano di proprietà della Committente e possono venire usati esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine.
-

6. MATERIALE OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE OD UTILIZZATO NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

- 6.1 Se il materiale è approvvigionato dal Fornitore/Appaltatore, è facoltà della Committente chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato.
- 6.2 Se il materiale è fornito dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore ha l'obbligo di collaudarlo e provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto.
- 6.3 Il Fornitore/Appaltatore deve rispettare scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine fornite, montate e messe in servizio, ai sensi del DPR 24 luglio 1996, n. 459 che ha recepito in Italia la "Direttiva macchine N.89/392/CEE" e s.m.i., rivestendone regolamento tecnico di attuazione. Di conseguenza, tutte le macchine che rientrano nelle disposizioni del citato DPR e s.m.i. devono essere contraddistinte da apposita marcatura "CE" e corredate di relativo Certificato di Conformità. La mancanza di quanto sopra comporta la non accettazione da parte della Committente della fornitura in oggetto.
- 6.4 La fornitura dovrà essere corredata delle SCHEDE DI SICUREZZA in ottemperanza alle normative in vigore. Dette schede in caso di adeguamenti normativi dovranno essere oggetto di aggiornamento da inviare tempestivamente alle singole Unità Operative della Committente ogni qualvolta il Fornitore/Appaltatore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e sulla tutela della salute e dell'ambiente.
- 6.5 La fornitura dovrà essere accompagnata da una "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" che attesti la composizione del prodotto ed eventualmente riporti il Numero di Lotto di appartenenza.
- 6.6 La fornitura dei DPI dovrà riportare su tutti i documenti i "NUMERI DI NORMALIZZAZIONE" come da elenco a mani del Fornitore/Appaltatore.
- 6.7 La fornitura dovrà essere corredata dei "CERTIFICATI SIT".

7. CONSEGNA DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA DI COSE O DEI SERVIZI PRESTATI

- 7.1 I prodotti forniti e/o le opere eseguite si intendono sempre resi DDP (Incoterms 2000) secondo le modalità eventualmente precisate nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "RESA", presso i magazzini e/o unità operative e/o sedi della Committente.
 - 7.2 Per le sole forniture di cose il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente all'atto della consegna della merce presso i magazzini e/o unità operative e/o sedi della Committente.
 - 7.3 Per le forniture in opera il trasferimento del rischio dal Fornitore/Appaltatore alla Committente ha luogo unicamente dopo il buon esito degli eventuali Collaudi.
 - 7.4 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto della merce ordinata devono avvenire in conformità alle istruzioni della Committente. Il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.
 - 7.5 I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali.
 - 7.6 Il Fornitore /Appaltatore ultimerà l'esecuzione dei lavori citati nel testo delle Condizioni Particolari di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ORDINE", nei termini e nei tempi precisati all'Art. "PROGRAMMA LAVORI" e nell'eventuale Programma Lavori di Dettaglio concordato fra le Parti. Eventuali modifiche al Programma Lavori di dettaglio ed ai termini di consegna pattuiti, dovranno essere concordati per iscritto con la Committente.
 - 7.7 Nei casi di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committente i motivi degli stessi, indicando nel contempo le nuove migliori date di consegna. Dei suddetti motivi si terrà conto ai fini dell' applicazione delle penali per ritardi di consegna.
 - 7.8 Nel caso in cui l'esecuzione dell'Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all'impedimento, e ciò a condizione che il Fornitore/Appaltatore abbia informato immediatamente la Committente dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. La responsabilità della Committente è esclusa nel caso in cui una causa di forza maggiore impedisca il ricevimento delle consegne o comporti una diminuzione di fabbisogno della merce ordinata.
-

8. IMMAGAZZINAMENTO

- 8.1 La Committente si riserva la facoltà di ritardare le spedizioni oltre i termini di consegna previsti nelle Condizioni Particolari.
- 8.2 Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad immagazzinare la fornitura oggetto dell'Ordine, effettuando le operazioni di messa in stato di conservazione presso le proprie officine o presso terzi come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "IMMAGAZZINAMENTO", e comunque fino al benessere alla spedizione rilasciato dalla Committente.
- 8.3 Qualora si verificasse la necessità di stoccare c/o officine del Fornitore/Appaltatore i materiali oggetto dell'Ordine sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore fare pervenire alla Committente la documentazione di Conto Deposito.

9. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE FORNITURE

- 9.1 Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata rispetto al pattuito, la Committente avrà a sua scelta una delle seguenti facoltà:
- (i) accettare le differenze quantitative riscontrate, con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
 - (ii) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, salvo le tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, con facoltà, ove il Fornitore/Appaltatore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore/Appaltatore, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio;
 - (iii) ottenere che il Fornitore/Appaltatore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggior onere e spesa per l'immediata integrazione dell'ammacco sarà a carico del Fornitore/Appaltatore .
- 9.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 9.1, la Committente potrà applicare al Fornitore/Appaltatore le penalità previste nelle Condizioni Particolari e secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.
- 9.3 La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l'accertamento da parte degli enti di controllo della Committente delle sue effettive condizioni quantitative e qualitative e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione di accompagnamento. E' facoltà del Fornitore/Appaltatore, previa autorizzazione della Committente, inviare proprio personale presso la Committente per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo al ricevimento.
- 9.4 Il Fornitore/Appaltatore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i prodotti spediti alla Committente sono stati adeguatamente collaudati e che, a seguito di tale collaudo, sono risultati idonei. Ciascun lotto di prodotti spedito alla Committente dovrà essere accompagnato dal relativo certificato di qualità, in mancanza del quale la Committente avrà il diritto di respingere la merce.
- 9.5 Per la denuncia di eventuali vizi e/o difetti della fornitura, compresa la documentazione di accompagnamento, la Committente non sarà tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c. ed il reclamo per tali vizi e/o difetti, ancorché evidenti, potrà sempre essere fatto in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già stata messa in lavorazione o fosse già stata posta in applicazione sui beni della Committente e anche se le fatture relative fossero già state pagate. L'azione relativa potrà essere instaurata dalla Committente anche al di là dei termini di cui all'art. 1495 c.c..
- In presenza di forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi e/o difetti, la Committente avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:
- (i) recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore/Appaltatore ed a carico dello stesso;
 - (ii) addebitare al Fornitore/Appaltatore il costo di riparazione a cura della Committente o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore/Appaltatore stesso;
 - (iii) chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
 - (iv) rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione.
- 9.6 In caso di materiale fornito dalla Committente in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore/Appaltatore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti. Al Fornitore/Appaltatore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.
-

10. COLLAUDO DEI PRODOTTI OGGETTO DI FORNITURA DI COSE O DEI SERVIZI PRESTATI

10.1 Il collaudo si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all'articolo "COLLAUDI" e secondo quanto di seguito indicato.

10.2 Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell' idoneità e dell'adeguamento alle leggi applicabili in Italia dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari utilizzati per la realizzazione dell'opera e dei collaudi inclusi nella realizzazione dell'opera.

10.3 COLLAUDO IN OFFICINA DEL FORNITORE

Ispettori della Committente avranno libero accesso alle officine del Fornitore/Appaltatore e/o di eventuali subfornitori, in relazione all'ispezione dei materiali facenti parte della fornitura; quanto sopra per verifiche sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulla conformità della fornitura.

Il Fornitore/Appaltatore notificherà a mezzo lettera o fax all'Ufficio Tecnico della Committente, con preavviso di 15 giorni, la data di approntamento al collaudo in officina.

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico della Committente inviare al Fornitore/Appaltatore tempestiva comunicazione scritta di presenza o meno al collaudo in officina.

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente a propria cura e spese il personale, i materiali e le attrezzature necessari per effettuare le verifiche ed i collaudi in officina.

In caso di collaudo non presenziato, il Fornitore/Appaltatore eseguirà i collaudi in officina secondo proprio standard con rilascio dei relativi certificati.

Il Fornitore/Appaltatore è inoltre obbligato a denunciare alla Committente qualunque vizio noto della fornitura realizzata prima che avvenga l'accettazione per la spedizione.

10.4 COLLAUDO IN CAMPO

Ispettori della Committente opereranno il collaudo in campo atto a verificare l'esecuzione delle opere e le prestazioni richieste.

Qualora l'esito del collaudo in campo fosse anche solo parzialmente negativo, sarà rilasciato un verbale che dovrà riportare modalità e tempistiche assegnate al Fornitore/Appaltatore per ovviare alle carenze riscontrate e la data dei successivi collaudi in campo.

Gli eventuali difetti accertati dovranno essere eliminati nel più breve tempo possibile a cura e spese del Fornitore/Appaltatore.

Se il collaudo in campo avrà esito favorevole sarà rilasciato il Verbale di Collaudo Favorevole o analoga documentazione attestante la corretta esecuzione totale o parziale dei servizi o della fornitura oggetto dell'ordine e la Committente prenderà in consegna l'opera o la fornitura; detto Verbale, costituirà documento valido per la fatturazione o lo svincolo dei pagamenti previsti al verificarsi di tale evento.

I collaudi e relativi verbali non sollevano il Fornitore/Appaltatore dalle responsabilità di cui all'Ordine.

11. GARANZIA

11.1 Il Fornitore/Appaltatore garantisce il prodotto o la prestazione fornita esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate o non conformi al pattuito oppure dal materiale usato, per il periodo di 24 mesi dalla data di consegna, salvo diverso accordo fra le parti risultante dalle Condizioni Particolari.

In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, la Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato, quando le circostanze dimostrino che il Fornitore/Appaltatore ha trascurato di osservare le regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell'ambito della propria attività.

La garanzia si intende in conformità ai termini ed alle condizioni delle Condizioni Particolari con particolare riferimento all'Art. "GARANZIA" e secondo quanto di seguito indicato.

11.2 La garanzia riguarda la qualità dei materiali impiegati, il corretto funzionamento, la qualità dei componenti, inclusi quelli non prodotti direttamente, ed inoltre il raggiungimento di prestazioni di funzionamento/processo e/o di valori e/o di conformità e/o di obiettivi prestabiliti.

I manufatti devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed essere indenni da vizi e difetti.

Il Fornitore/Appaltatore garantisce inoltre che saranno rispettati scrupolosamente i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine fornite, montate e messe in servizio, ai sensi della "Direttiva Macchine 89/392 CEE" e s.m.i.. A fronte della garanzia sopra indicata, il Fornitore/Appaltatore si impegna a sostituire e/o riparare a propria cura e spese, nessuna esclusa, le parti eventualmente difettose per materiali, lavorazioni, montaggi e prestazioni e/o a provvedere al raggiungimento di quant'altro prestabilito.

- 11.3 La garanzia si rinnoverà automaticamente per le parti sostituite con decorrenza dalla data della loro sostituzione.
- 11.4 Le modifiche che si rendessero necessarie per rendere idonea la fornitura entro i limiti di garanzia, dovranno essere apportate con modalità e tempistiche tali da non pregiudicare gli impegni assunti dalla Committente nei confronti del cliente finale.

12. MANLEVA

- 12.1 Nel caso in cui la Committente fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, ovvero fosse obbligata in altro modo a risarcire un danno ai propri clienti o a terzi in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei prodotti o dei servizi forniti, il Fornitore/Appaltatore sarà obbligato a tenere indenne la Committente ed a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima, ed interverrà, a richiesta, sostituendosi alla Committente in ogni procedimento instaurato a carico della stessa con riferimento a tali difetti o difformità.

13. MODIFICHE DELLA FORNITURA O DELLA PRESTAZIONE

- 13.1 La Committente si riserva di richiedere la modifica dei prodotti ordinati e/o l'annullamento delle forniture e/o delle prestazioni di servizi che non potessero più essere utilizzate per mutate esigenze operative. In questo caso, a condizione che il Fornitore/Appaltatore abbia rispettato gli impegni assunti con l'accettazione dell'Ordine ed abbia operato secondo i programmi concordati, saranno a carico della Committente, salvo diversi accordi, i costi strettamente necessari, dovutamente documentati sostenuti in buona fede dal Fornitore/Appaltatore prima di dette variazioni e non più recuperabili dallo stesso.
- 13.2 Nei casi di cui al paragrafo 13.1 il Fornitore/Appaltatore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere i costi addebitabili alla Committente e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con la Committente e/o alle istruzioni operative di quest'ultima, nonché a consentire alla Committente il controllo delle giacenze.

14. PENALI

- 14.1 In caso di ritardata consegna e/o non raggiungimento di quanto garantito nelle Condizioni Particolari agli Artt. "OGGETTO DELL'ORDINE" e/o "GARANZIA", se previsto il Fornitore/Appaltatore pagherà alla Committente le penali, come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "PENALI". La penale, per il corrispondente importo maturato, sarà compensata con quanto eventualmente ancora dovuto dalla Committente al Fornitore/Appaltatore in acconto o a saldo prezzo; l'eventuale eccedenza a favore della Committente dovrà essere pagata dal Fornitore/Appaltatore a semplice richiesta. E' fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dal ritardo.
- 14.2 Qualora il ritardo superasse 20 giornate lavorative, la Committente, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:
- continuare ad applicare la penale come sopra specificato;
 - ritenere annullato di pieno diritto l'Ordine, nel qual caso basterà che la Committente ne dia notizia al Fornitore/Appaltatore, con esonero della Committente da quanto previsto dall'art. 1517 c.c.
 - approvvigionare da terzi ed in qualunque tempo, a costi e spese del Fornitore/Appaltatore, la merce e/o i servizi oggetto del ritardo, anche oltre ai casi previsti dall'art. 1516 c.c..

15. FORZA MAGGIORE

- 15.1 Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che risulti al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore/Appaltatore e che sia non prevedibile dallo stesso alla data di firma dell'Ordine, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, provvedimenti di Autorità, ecc.
- 15.2 Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore se è generale, di carattere nazionale e interessa direttamente il Fornitore/Appaltatore.
- 15.3 Resta inteso e convenuto che in nessun caso sono causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.

16. FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.)

- 16.1 Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini della stessa tipologia, dovrà essere inviata alla Amministrazione della Committente – Ufficio Verifica Fatture e dovrà riportare:

- il Codice Fiscale e la Partita IVA della Committente;
 - il codice del Fornitore/Appaltatore, assegnato dalla Committente, reperibile sulle Condizioni Particolari;
 - la sigla del Buyer di riferimento e il numero dell'Ordine, reperibili sulle Condizioni Particolari e gli eventuali numeri dei documenti di trasporto relativi;
 - l'elencazione dei prodotti consegnati, nella progressione dei documenti di trasporto;
 - l'eventuale suddivisione dei prezzi su singole posizioni corrispondenti alle singole posizioni dell'Ordine;
 - l'appoggio bancario completo di numero di conto corrente, banca di appoggio e relative coordinate.
- In difetto le fatture potranno non essere pagate.

- 16.2 Le forniture dovranno essere accompagnate da documenti di trasporto in originale contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore/Appaltatore, codice/articolo della Committente, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine.
- 16.3 Il documento di trasporto dovrà essere inviato all'indirizzo di destinazione indicato in testata sulle Condizioni Particolari alla voce "Inviare/Ritirare merce". Le forniture destinate a successive lavorazioni in campo da parte del Fornitore/Appaltatore, dovranno essere accompagnate sempre da documenti di trasporto in originale riportanti la ragione Sociale del Fornitore/Appaltatore presso la Committente e l'Unità Operativa indicata sulle Condizioni Particolari.
- 16.4 In caso di fornitura di servizi l'Appaltatore dovrà sempre allegare alla fattura la documentazione (S.A.L.) attestante la corretta esecuzione totale o parziale dei servizi oggetto dell'ordine ai quali sono vincolati i pagamenti, in difetto le fatture saranno respinte.
- 16.5 Eventuali maggiori spese dovute all'inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore/Appaltatore.
- 16.6 la documentazione di cui al precedente articolo 2.9. alle scadenze contrattuali dovrà essere fornita in copia dal Fornitore/Appaltatore alla Committente; in assenza di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua rispetto all'onerosità dell'appalto, la Committente, ai sensi dell'art. 35 D.L. n. 223/2006 e s.m.i. è autorizzata a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte di Fornitore/Appaltatore della predetta documentazione.

17. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 17.1 La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d'Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. "OGGETTO DELL'ORDINE" ed "OPZIONI", saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO", subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all'art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l'accettazione dell'Ordine.
- 17.2 E' fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.
- 17.3 E' fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell'Ordine.
- 17.4 E' facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest'ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.
- 17.5 In caso di appalti nel settore edile l'Appaltatore fatturerà in accordo con le disposizioni normative vigenti, in particolare in materia di inversione contabile ai sensi del d.p.r. n. 633/1972 e s.m.i.

18. INTERESSI DI MORA

- 18.1 Si conviene che l'eventuale applicazione degli interessi di mora sarà eseguita tenendo conto di un periodo di franchigia di 1 mese rispetto alla data di scadenza del pagamento ed applicando il valore medio dell'euribor a 1 mese vigente nel periodo moratorio maggiorato di 100 basis points e comunque non superiore al tasso di interesse di mora massimo previsto dalla vigente normativa italiana.
-

19. DEPOSITO CAUZIONALE

- 19.1 Qualora previsto nel testo delle Condizioni Particolari all'Art.“DEPOSITO CAUZIONALE”, Fornitore/Appaltatore dovrà rilasciare alla Committente, deposito cauzionale o in alternativa, a scelta della Committente, assicurazione cauzionale o fideiussione bancaria a semplice richiesta di pari importo, emessa a favore della Committente stessa da Istituto di primaria importanza.
- 19.2 La fideiussione sopraindicata si intende a garanzia dell'integrale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 20.1 Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore/Appaltatore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti della Committente e dei Fornitori ai quali venga affidata dalla Committente la produzione per conto della medesima.
- 20.2 Fatto salvo il risarcimento dei danni diretti ed indiretti eventualmente subiti dalla Committente, il Fornitore/Appaltatore terrà indenne la Committente da pretese ed azioni di terzi per violazioni di diritti di privativa, in particolare da quelle dirette ad inibire la fornitura dei materiali alla Committente, nonché la produzione e la vendita dei prodotti della stessa, assumendo l'obbligo della loro pronta definizione, previa consultazione con la Committente e preservando gli interessi della stessa. Qualora richiesto il Fornitore/Appaltatore si sostituirà alla Committente in ogni procedimento eventualmente instaurato nei confronti di quest'ultima.

21. LAVORO MINORILE

- 21.1 La Committente intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscano il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia; a tal fine il Fornitore/Appaltatore assicura e garantisce che i beni o servizi contemplati dall'Ordine non sono e non saranno ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, mediante prestazione di lavoro minorile:
- sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei minori, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento;
 - che risulti essere (per la sua natura o per le condizioni nelle quali è prestato) suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore;
 - da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai quattordici anni, fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dalle convenzioni OIL nn.138 del 1973 e 5 del 1919.
- 21.2 Il Fornitore/Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsivoglia terzo con il quale intrattenga rapporti per l'esecuzione dell'Ordine inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella che precede e verificandone l'osservanza.
- 21.3 La Committente si riserva il diritto di risolvere l'Ordine, con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., qualora la fornitura che ne costituisce oggetto risulti essere stata ottenuta, da chiunque ed in qualsiasi stadio della fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in Italia od all'estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

22. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

- 22.1 Per qualunque azione promozionale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con la Committente, il Fornitore/Appaltatore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione alla Committente.

23. INFORMAZIONI EX ART.13 D.LGS. 196/03

- 23.1 Ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Committente, Titolare del trattamento, comunica quanto segue ad ogni soggetto interessato dal trattamento di suoi dati personali raccolti ai fini dell'Ordine:
- a)I dati identificativi e fiscali del Fornitore/Appaltatore o delle persone che agiscono per il Fornitore/Appaltatore, nonché le altre informazioni quali, domiciliazioni ed estremi di conti correnti
 - b)

- c) bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione ed all'esecuzione dell'Ordine ed agli adempimenti di legge;
- d) Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo, ma è comunque necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura;
- e) Un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la stipulazione dell'Ordine o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge, anche fiscali;
- f) La comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati di svolgere compiti strumentali all'erogazione di servizi on line, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio della Committente ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali i responsabili o incaricati di trattamento nominati dalla Committente nell'ambito degli Enti preposti all'adempimento dell'Ordine;
- g) L'art. 7 D. Lgs. 196/03 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta;
- h) Il responsabile del trattamento in base all'art. 29 D.Lgs.196/03 è il responsabile pro-tempore dell'Ente Acquisti; il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente; i dati sono conservati presso la Committente, con sede in Cascine Vica – Rivoli (TO), Via Acqui 86, e presso i responsabili designati per il tempo prescritto dalle normative civilistiche e fiscali; l'elenco aggiornato dei responsabili designati può essere consultato dall'interessato facendone richiesta alla Committente.

24. RISOLUZIONE E RECESSO

- 24.1 La Committente avrà diritto di risolvere totalmente o parzialmente l'Ordine, ai sensi e per gli effetti degli art. 1454 e ss. del codice civile mediante notifica scritta al Fornitore/Appaltatore, a mezzo di lettera Raccomandata A.R., qualora:
- a) il Fornitore/Appaltatore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d'Ordine, non svolga le attività affidate con la necessaria diligenza ed in totale conformità alle normative vigenti e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
 - b) si verifichi la perdita di autonomia imprenditoriale, la manifesta insolvenza nei confronti dei propri Fornitori da parte del Fornitore/Appaltatore, l'apertura di procedure concorsuali;
 - c) un'autorità competente abbia instaurato un'azione o procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore/Appaltatore o per l'interruzione o sospensione delle sue attività operative;
 - d) il Fornitore/Appaltatore sia dichiarato insolvente o fallito ovvero proceda a generali cessioni di diritti a beneficio dei propri creditori o ammetta per iscritto la propria impossibilità a pagare i suoi debiti nei tempi previsti;
 - e) il Fornitore/Appaltatore sia sottoposto in amministrazione controllata a beneficio degli obbligazionisti e di altri creditori del Fornitore/Appaltatore.
- In tali casi il Fornitore/Appaltatore interromperà immediatamente l'esecuzione della fornitura o dei servizi per la parte oggetto di cancellazione, intraprendendo ogni necessaria azione presso i Subfornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l'esecuzione della parte di fornitura o dei servizi non oggetto di cancellazione.
- 24.2 In ogni caso di cancellazione totale o parziale di cui al paragrafo 24.1, in relazione alla parte di fornitura o servizi oggetto di risoluzione e fatto salvo ogni altro diritto al risarcimento del maggior danno della Committente verso il Fornitore/Appaltatore, la Committente avrà il diritto di:
- a) prendere possesso, in tutto o in parte, della parte della fornitura oggetto della risoluzione in possesso del Fornitore/Appaltatore, quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura oggetto della risoluzione o parte della stessa;
 - b)
-

- c) commissionare ad altri la fornitura di prodotti o servizi equivalenti alla parte di fornitura o servizi oggetto di risoluzione o a parte della stessa;
 - d) addebitare al Fornitore/Appaltatore tutte le opere ed i costi aggiuntivi sostenuti da Committente in accordo a quanto qui previsto per l'ottenimento della fornitura o dei servizi rispetto al prezzo stabilito nelle Condizioni Particolari.
- 24.3 In caso di risoluzione parziale della fornitura o dei servizi di cui al paragrafo 24.1 e per quanto si riferisce alla parte di fornitura o servizi non oggetto di cancellazione si applicheranno le seguenti pattuizioni:
- a) le pattuizioni d'Ordine rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura o servizi non oggetto di risoluzione;
 - b) sarà stabilita un'adeguata riduzione del prezzo d'Ordine, a seguito della riduzione dello scopo della fornitura o dei servizi, sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati in Ordine, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le parti;
 - c) la Committente avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore/Appaltatore per un ammontare tale da garantire alla Committente il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore/Appaltatore, nei termini di cui al paragrafo 24.2;
 - d) il Fornitore/Appaltatore non avrà diritto a poter vantare pretese di alcun titolo nei confronti della Committente.
- 24.4 Nessuna controversia tra il Fornitore/Appaltatore e la Committente in merito alla risoluzione od in conseguenza della stessa sollevata dal Fornitore/Appaltatore dall'obbligo di mettere a disposizione della Committente la fornitura o i servizi richiesti nei termini di cui al paragrafo 24.2. a).
- 24.5 Ove le parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne o le prestazioni di servizi previste per un periodo superiore a 3 mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento della fornitura o dei servizi, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dall'Ordine mediante comunicazione scritta all'altra. In tal caso, le parti collaboreranno per il migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore/Appaltatore a fronte dell'Ordine prima della risoluzione.

25. PREZZI D'ORDINE

- 25.1 fatto salvo quanto eventualmente precisato nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "INVARIABILITA' PREZZI", i prezzi indicati nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. "CORRISPETTIVO" o "IMPORTI", si intendono fissi ed invariabili, con rinuncia da parte del Fornitore/Appaltatore a richieste di revisione in deroga agli Artt. 1464 e 1664 c.c., intendendosi gli stessi congrui e comprensivi di maggiori oneri relativi al verificarsi di aumenti di costo, in qualunque misura, della manodopera e relativi oneri, dei materiali, dei trasporti, dei noli e dei cambi ed inoltre a cause imprevedibili eventualmente sopravvenute durante l'esecuzione dei lavori.
- 25.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche richieste dalla Committente, dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore/Appaltatore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per la Committente solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima con l'emissione di Variante d'Ordine oppure con un nuovo Ordine il cui prezzo sarà definito come eventualmente precisato nelle Condizioni Particolari all'Art. "VARIANTI".
- 25.3 In nessun caso il Fornitore/Appaltatore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della fornitura di cose o per la prestazione dei servizi intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.
- 25.4 La Committente s'impegna a corrispondere al Fornitore/Appaltatore, per il compimento dell'opera e l'esecuzione dei servizi ed ogni altra prestazione accessoria assunta con l'Ordine ed in caso di scioglimento dell'eventuale Opzione, i prezzi complessivi a forfait, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "CORRISPETTIVO"; oppure derivanti dalla contabilizzazione di quanto indicato nel testo delle Condizioni generali agli Artt. "OGGETTO DELL'ORDINE" ed "OPZIONI" per le quantità effettivamente eseguite, sulla base dei prezzi unitari, onnicomprensivi, fissi e non revisionabili, indicati nel testo delle Condizioni Particolari all'Art. "CORRISPETTIVO" con riferimento alle singole posizioni degli Articoli stessi.
- 25.5 I prezzi complessivi a forfait/ed unitari remunerano anche tutti quegli adempimenti ed attività complementari che, pur non descritti o richiamati nei documenti dell'Ordine per semplicità od omissione, sono necessari per il completamento dell'opera a regola d'arte e per renderla atta all'utilizzazione pattuita e per la prestazione dei servizi.
-

- 25.6 I corrispettivi esposti, remunerano inoltre le garanzie fornite dal Fornitore/Appaltatore in relazione a tutti i materiali, alle prestazioni, al montaggio dell'opera ed al regolare funzionamento della stessa ed alla prestazione dei servizi.
- 25.7 Il Fornitore/Appaltatore riconosce che l'importo complessivo pattuito comprende i costi per la sicurezza nella misura indicata dall'articolo CORRISPETTIVO del testo delle Condizioni Particolari; il Fornitore/Appaltatore dichiara che tali costi sono ampiamente e pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi.

26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 26.1 Tutti i documenti relativi all'Ordine comprese le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana.
- 26.2 Le parti espressamente convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione dell'Ordine sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

27. DATI SUL FORNITORE/APPALTATORE

- 27.1 Il Fornitore/Appaltatore si impegna a fornire dati e informazioni riguardanti la propria attività o struttura proprietaria ed organizzativa, le situazioni di bilancio, le procedure e le certificazioni di qualità, eventualmente con la compilazione e restituzione alla Committente di moduli che quest'ultima inviasse al Fornitore/Appaltatore.
- 27.2 La Committente si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni di cui sopra che verranno utilizzati esclusivamente ai fini dei rapporti in essere con il Fornitore/Appaltatore .

28. RAPPRESENTANTI

- 28.1 Il Fornitore/Appaltatore si impegna a non utilizzare nei rapporti commerciali con la Committente rappresentanti ed intermediari.

29. SUBAPPALTO

- 29.1 E' fatto tassativo divieto di subappaltare, anche in parte, i lavori dell'Ordine, salvo deroga scritta autorizzata dalla Direzione Acquisti della Committente, in particolare e per il solo caso di subfornitura industriale, il subfornitori autorizzato al subappalto non dovrà, in osservanza a quanto previsto dalla legge, subappaltare forniture i misura superiore al 50%.
- 29.2 Il Fornitore/Appaltatore in caso di subappalto si impegna a verificare e a dar prova documentale alla Committente che il proprio subappaltatore, con riferimento agli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, abbia regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto. Resta inteso che la violazione di quanto sopra da parte del Fornitore/Appaltatore costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 29.3 Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente al Fornitore/Appaltatore alle scadenze contrattuali è subordinato all'acquisizione della documentazione di cui al paragrafo precedente che resta quale onere esclusivo a carico del Fornitore/Appaltatore.
Alle Imprese subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite, a cura del Fornitore/Appaltatore, tutte le informazioni/obblighi concordati con la Committente. Analoga responsabilità, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, è della società Mandataria verso le altre Mandanti
- 29.4 Il mancato rispetto di tale clausola, determinerà la rescissione immediata dell'Ordine.
- 29.5 In caso di subappalto, il Fornitore/Appaltatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto all'Ente Acquisti della Committente, con anticipo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio lavori. I termini e le modalità verranno indicati dall'Ente Acquisti; il Fornitore/Appaltatore dovrà riportare in calce alla richiesta la seguente nota:
"Si dà assicurazione che l'impresa subappaltatrice è in possesso della idoneità tecnico professionale richiesta ai sensi dell'Art. 26 comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., inoltre si assicura che si è provveduto ad informare l'impresa medesima sui rischi specifici e interferenziali esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste, così come risulta dalla dichiarazione rilasciataci che si allega in copia alla presente."; ed allegare alla stessa copia della dichiarazione fatta al Fornitore/Appaltatore dal proprio Subappaltatore, come da facsimile allo stesso inviato .

30. AMBIENTE E SICUREZZA

30.1 INFORMAZIONI GENERALI

Per quanto attiene lo svolgimento dell'intervento il Fornitore/Appaltatore consulterà gli incaricati della Committente per ottenere indicazioni ed istruzioni attinenti l'espletamento del lavoro affidato.

Al fine di dare attuazione a quanto richiesto dall'art. 26, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08 e s.m.i il responsabile incaricato dell'Ente richiedente i lavori della Committente, d'intesa con i responsabili del Comprensorio/Stabilimento in cui si troverà ad operare il Fornitore/Appaltatore, provvederà a fornire al Fornitore/Appaltatore un prospetto informativo sui rischi specifici ed interferenziali esistenti, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e su altre circostanze e/o condizioni che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sui rischi, in modo da permettere al Fornitore/Appaltatore di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività, in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di sicurezza.

Tale scambio di informazioni dovrà essere sempre formalizzato, mediante documentazione scritta, che dettagli la natura e l'entità dell'intervento richiesto, e perfezionato con il conseguente rilascio di ricevuta scritta del ricevimento del Verbale di Coordinamento Lavori avente come oggetto la "Sicurezza del lavoro nei contratti d'appalto o contratti d'opera".

Il Verbale di Coordinamento Lavori sarà redatto in fase di richiesta di offerta, nei casi in cui il lavoro preveda una preventiva ispezione del cantiere da parte del potenziale Fornitore/Appaltatore; in caso contrario, il verbale sarà redatto prima dell'inizio dei servizi o delle opere appaltate.

Durante l'esecuzione dei lavori, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera, e/o si e modifichi l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro, le informazioni fornite dalla Committente saranno aggiornate in modo che il Fornitore/Appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

L'esecuzione dell'attività sarà preceduta da una ricognizione dei luoghi ove l'attività oggetto dei lavori sarà eseguita, per rilevare le condizioni generali e specifiche insite nell'attività, nonché le misure di prevenzione generali e specifiche che saranno conseguentemente adottate.

30.2 OBBLIGHI DEL FORNITORE/APPALTATORE

Per tutta la durata dell'Ordine, è a carico del Fornitore/Appaltatore la piena ed esclusiva responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altro obbligo previsto dalla legge applicabile in materia di esecuzione dei lavori o da essa conseguente, sia nei confronti della Committente che di terzi; inoltre il Fornitore/Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle norme e regolamenti vigenti nei Comprensori/Stabilimenti in cui Si trova ad operare.

Il Fornitore/Appaltatore e si impegna altresì a:

- applicare i CCNL e gli accordi integrativi per il personale dallo stesso assunto e preposto all'esecuzione dei lavori;
- osservare le normative e leggi vigenti in materia di assunzioni, previdenza ed assicurazioni sociali, istituendo le regolari posizioni assicurative;
- inviare alla Committente periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici;
- informare periodicamente la Committente sull'andamento dei lavori.
- Fornire, ai Propri dipendenti che operano all'interno di cantieri edili, ai sensi della l. 123 del 3 agosto 2007 e s.m.i., una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenere le generalità del lavoratore e l'identificazione del datore di lavoro.

Inoltre, con l'accettazione e la sottoscrizione del presente documento il Fornitore/Appaltatore dichiara:

- di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo; si impegna quindi a non sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse intervenire nel corso dei lavori;
- la Propria responsabilità per i sinistri che nell'esecuzione dei lavori accadessero a dipendenti Propri e/o di eventuali Subappaltatori e/o alle cose, per cause inerenti ai lavori stessi; dichiara altresì che terrà indenne la Committente per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
- che le indennità che dovessero spettare a favore di qualunque avente diritto sono a proprio carico, dichiara inoltre e garantisce di sollevare fin da ora e di mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione o pretesa.

30.2.1 Norme Comportamentali in Campo Ambientale

Il Fornitore/Appaltatore, anche nello svolgimento delle proprie attività nelle unità operative della Committente, si impegna ad osservare scrupolosamente e senza eccezioni od esclusioni tutte le

normative in materia di tutela dell'ambiente, nonché le norme e prescrizioni vigenti nella Unità Operativa della Committente in cui opererà il Fornitore/Appaltatore ed in particolare

- Rifiuti:

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative della Committente è responsabile della gestione dei rifiuti derivanti dalla Propria attività (zone di accumulo, tenuta di registri di carico e scarico, formulario di identificazione, ecc.) e del loro corretto smaltimento, compreso i rifiuti solidi assimilabili agli urbani.

- Rumore esterno

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative della Committente è tenuto a garantire che le Proprie attività non peggiorino il preesistente livello di impatto sul rumore esterno, anche in relazione alle emissioni sonore prodotte dalle altre Società esistenti nel Comprensorio.

Ogni variazione di attività dovrà essere preventivamente valutata sotto il predetto profilo sicché la valutazione sia tenuta costantemente aggiornata e verificata nel rispetto di quanto previsto.

- Emissioni in atmosfera

Il Fornitore/Appaltatore è tenuto a garantire che le Proprie attività non comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni esistenti autorizzate. In ogni caso, dovrà provvedere a quanto disposto dalla normativa specifica di settore, in particolare D.lgs 152 /06 e s.m.i..

- Scarichi idrici:

Il Fornitore/Appaltatore che svolge la Sua attività nelle unità operative della Committente dovrà garantire la qualità delle acque reflue attraverso il regolare andamento degli scarichi idrici, per i quali dovranno essere predisposti, ove non vi fossero, idonei pozzetti di ispezione a valle dei lotti terziarizzati e/o concessi in comodato d'uso.

- Suolo e sottosuolo:

Il Fornitore/Appaltatore dovrà porre la massima attenzione per impedire ogni possibile inquinamento del suolo e del sottosuolo provvedendo, ove accadesse, alle azioni opportune e necessarie nel rispetto della normativa vigente.

- Rischi di incidenti rilevanti:

Il Fornitore/Appaltatore che nei propri cicli produttivi utilizza sostanze pericolose contemplate dalla normativa in materia, dovrà redigere l'apposito piano di sicurezza. Dovrà inoltre aggiornare il proprio piano in caso di variazioni intervenute per quantitativi o tipologia di sostanze.

- Gestione ambientale:

L'Appaltatore, deve applicare norme ambientali in accordo con i principi di politica e gestione ambientale della Committente; dovrà inoltre rispettare procedure/istruzioni operative di sua competenza, stabilite e formalizzate dalla Committente, in materia di gestione ambientale.

30.2.2 Norme Comportamentali in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro

Il Fornitore/Appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, intendendosi per essa non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche tutte le norme di buona tecnica (Norme CEN, CENELEC, CEI, UNI EN, ISO, etc), e della predisposizione delle relative misure e cautele.

Il Fornitore/Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di cui al d.lgs 81/08 e s.m.i, in particolare si impegna all'adempimento degli obblighi di cui al Comma 3 dell'art.26 del citato decreto, restando inteso che l'onere del coordinamento a carico della Committente non si estende ai rischi specifici propri dell'attività del Fornitore/Appaltatore, la cui gestione e tutela rimane quindi esclusivamente a carico di quest'ultimo.

Il Fornitore/Appaltatore si assume la piena e totale responsabilità civile e penale sia verso i propri dipendenti o subappaltatori, sia verso i terzi a fronte di qualsiasi infortunio sul lavoro a qualsiasi causa questo debba essere attribuito.

Sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore stipulare e mantenere in vigore per la durata dei lavori tutte le assicurazioni per infortuni, malattie professionali o altro previste dalla legge per quanto riguarda i propri dipendenti addetti all'esecuzione delle prestazioni comprese le assicurazioni automobilistiche per danni a terzi, con almeno i massimali previsti dalla legge.

Sarà cura ed onere del Fornitore/Appaltatore provvedere a stipulare e mantenere in vigore, per la durata dei lavori, una assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi con i massimali adeguati all'appalto e/o da concordare preventivamente; eventuali franchigie saranno a carico del Fornitore / Appaltatore.

Eventuali danni causati dall'inosservanza delle norme di sicurezza e comunque dall'inosservanza delle leggi e regolamenti in vigore, ancorché senza copertura assicurativa, sono integralmente a carico del Fornitore/Appaltatore.

- Lavori Edili o di Ingegneria Civile

Nell'esecuzione dei lavori edili o di ingegneria civile che rientrino nelle determinazioni qualitative e/o quantitative di cui all'art. 90 capoverso 3 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore avrà il dovere di dare puntuale e compiuta esecuzione a tutte le misure definite dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori da questa nominato e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, cooperando in forma attiva con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Sarà compito e responsabilità del Fornitore/Appaltatore dare piena attuazione a tutte le misure di cui all'allegato X del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. rispettando tutte le norme vigenti in materia di prevenzione ed ecologia nella rimozione, deposito e stoccaggio dei materiali pericolosi e di quelli derivanti dalle demolizioni.

- Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il Fornitore/Appaltatore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza (POS) assorbendo in tale documento tutte le informazioni ricevute dalla Committente e analizzando i fattori di rischio relativi alle attività specifiche, ai processi di costruzione e di esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, o della fornitura.

Il POS deve essere redatto in accordo con le informazioni rese dal Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) nelle attività di cui sopra e in accordo con le informazioni rese dal "Verbale di coordinamento Lavori" in tutti gli altri casi.

L'attività oggetto di contratto non potrà essere intrapresa senza che il POS sia consegnato dall'Appaltatore/Fornitore alla Committente e, nel caso di lavori rientranti nell'ambito di un cantiere, avallato dal Coordinatore per l'esecuzione.

Le misure di sicurezza concordate ed individuate nel POS saranno poste in essere prima dell'inizio di esecuzione dei lavori dal Fornitore/Appaltatore.

Qualunque situazione, nuova o diversa, che dovesse emergere durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tale da modificare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione dell'appalto e/o del PSC, sarà prontamente segnalata in forma scritta dall'Appaltatore/Fornitore alla Committente e viceversa, al fine d'individuare le ulteriori misure da adottare.

Una copia del POS deve essere depositata presso il luogo ove si eseguono i lavori a disposizione degli enti preposti al controllo o vigilanza.

- Responsabile di Cantiere del Fornitore/Appaltatore :

Il Fornitore/Appaltatore deve nominare il proprio Responsabile di cantiere e comunicarlo preventivamente all'inizio dei lavori all'Ente della Committente richiedente i lavori .

- Derivazioni/Estensioni di strutture di competenza del Fornitore/Appaltatore:

Il Fornitore/Appaltatore, per le proprie necessità di lavorazioni, montaggi, installazioni, ecc., derivandosi dalle strutture di base dell'opera (sito operativo, impianto) all'area di propria competenza, deve evitare manomissioni delle strutture originali.

I dirigenti e preposti del Fornitore/Appaltatore devono essere tenuti al corrente di quanto sopra, anche in caso che ciò riguardi gli eventuali subappaltatori autorizzati del Fornitore/Appaltatore.

Nel caso di eventuali infortuni occorsi al personale del Fornitore/Appaltatore (o di eventuali subappaltatori autorizzati) o danni provocati o riscontrati sulle strutture dell'opera, deve essere immediatamente informato il responsabile della Committente con nota scritta, preceduta da informazione verbale nei casi di urgenza.

In ogni caso è fatto espresso obbligo di porre immediatamente in atto, da parte del Fornitore/Appaltatore responsabile del danno e del riscontro del medesimo, ogni provvedimento atto ad evitare fattori di rischio alle persone presenti e/o operanti nell'area.

- Valutazioni del rischio rumore

Il Fornitore/Appaltatore unitamente al POS deve redigere prima dell'inizio dei lavori la "Notifica rumorosità delle attività appaltate".

Il Responsabile della Committente provvederà allo scambio di tali informazioni tra tutte le Ditte e/o persone presenti e/o operanti nell'area.

Quanto sopra non esonera dagli obblighi del Titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ogni Fornitore/Appaltatore deve ottemperare nei confronti dei lavoratori subordinati.

- Informazioni ai lavoratori dell'Appaltatore/Fornitore

Prima che i lavori abbiano inizio, l'Appaltatore/Fornitore deve rendere edotto il proprio personale dipendente (e i subappaltatori autorizzati) dei rischi generali, specifici e interferenziali connessi allo

svolgimento delle attività, nonché di tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi e/o cautele previste (Verbale di Coordinamento Lavori).

31. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico di consulenza di cui all'ordine è regolamentato dalle seguenti condizioni generali:

- 31.1 Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico il Consulente resterà in contatto con i dipendenti incaricati della Committente, per l'ottimale espletamento dell'incarico stesso.
- 31.2. Durante lo svolgimento dell'incarico, il Consulente si assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da ogni responsabilità per eventuali sinistri che dovessero occorrergli nell'espletamento dell'incarico stesso
- 31.3 Il Consulente si obbliga a :
- eseguire personalmente l'incarico assunto nel caso si tratti di persona fisica o farlo eseguire esclusivamente da proprio personale nel caso si tratti di persona giuridica;
 - eseguire l'incarico in piena autonomia gestionale mantenendo il controllo pieno e totale della propria attività, utilizzando proprio personale sul quale eserciterà in via esclusiva il potere organizzativo, di sorveglianza e disciplinare; controllare la qualità, affidabilità e tempestività della propria attività; rimane pertanto inteso che è esplicitamente esclusa l'esistenza di un rapporto di impiego e che non potrà essere invocato il relativo trattamento dal personale del Consulente sia per l'espletamento che per la cessazione dell'incarico stesso;
- 31.4. Il Consulente sarà libero di continuare l'esercizio della propria attività professionale con la sola limitazione a non eseguire, per tutta la durata di espletamento dell'incarico, prestazioni di consulenza in conflitto di interesse con l'incarico stesso.
- 31.5 Quanto dal Consulente redatto nell'ambito dello svolgimento dell'incarico resta in piena ed assoluta proprietà della Committente che potrà, a proprio insindacabile giudizio disporre o cederlo a terzi, senza che da parte del Consulente possano venire sollevate obiezioni o pretese di sorta.
Il Consulente si impegna a garantire la piena titolarità di eventuali diritti di utilizzazione economica dei risultati diretti dell'incarico conferito ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico stesso.
- 31.6 La violazione da parte del Consulente degli obblighi di cui ai punti 31.3, 31.4 e 31.5 è causa di recesso immediato senza alcun onere a carico della Committente.
- 31.7 Qualora l'espletamento dell'incarico non proceda secondo quanto previsto nelle presenti condizioni generali, la Committente si riserva di fissare un termine congruo, in relazione all'oggetto delle obbligazioni, affinché il Consulente possa conformarsi alle condizioni predette.
Trascorso inutilmente tale termine, la Committente si riserva il diritto di risolvere il rapporto e di quantificare e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito: in particolare per il mancato rispetto, anche parziale del programma temporale delle prestazioni oggetto dell'incarico .
- 31.8 Resta inteso che, anche in assenza di inadempienze del Consulente, la Committente si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto, annullando l'ordine, con il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni svolte dal Consulente fino al momento del recesso.
- 31.9 La documentazione fornita dalla Committente, o che comunque la riguardi, dovrà essere restituita al termine dell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'incarico e sarà conservata dal Consulente, quale depositario, con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione predetta.
- 31.10 L'incarico, l'oggetto delle prestazioni da esso previste, le modalità dell'adempimento delle obbligazioni del Consulente, non potranno essere oggetto di diffusione e di informazione pubblicitaria da parte del Consulente e/o nel proprio interesse.

Data, _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 1341/1342 c.c. il Fornitore/Appaltatore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- art. 2 : oggetto dell'ordine, impegni del fornitore/appaltatore;*
- art. 6 : materiale oggetto della fornitura di cose o utilizzato nella prestazione di servizi;*
- art. 7 : consegna dei prodotti oggetto della fornitura di cose o dei servizi prestati*
- art. 9 : quantità e qualità delle Forniture*
- art. 11 : garanzia*
- art. 14 : penalità*
- art. 17 : modalità di fatturazione e pagamento*
- art. 20 : diritti di proprietà industriale;*
- art. 21 : lavoro minorile;*
- art. 24 : risoluzione e recesso;*
- art. 26 : legge applicabile e foro competente;*
- art. 29 : subappalto;*
- art. 30 : ambiente e sicurezza;*
- art. 31 : prestazioni professionali.*

Data, _____

Firma _____